



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 197 / 2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 14/2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che dal 01/01/2021 la sede di segreteria del Comune di Dosolo risulta vacante, essendo cessata anticipatamente, in data 31/12/2020, la convenzione per la gestione associata della segreteria comunale stipulata con il Comune di Borgo Virgilio, del cui recesso unilaterale il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 29 del 22/12/2020;

Visti i seguenti decreti del Prefetto di Milano, incaricato della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali della sezione regionale della Lombardia:

- decreto n. 10745 del 15/01/2021, ricevuto al prot. n. 345 del 16/01/2021, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi, segretario comunale appartenente alla fascia professionale B, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021, come da richiesta del Sindaco, dott. Pietro Bortolotti, prot. n. 8857 del 24/12/2020;
- decreto datato 16/03/2021, ricevuto al prot. n. 2127 del 18/03/2021, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/04/2021 al 31/08/2021, come da richiesta del Sindaco prot. n. 1943 del 12/03/2021;
- decreto datato 09/08/2021, ricevuto al prot. n. 6131 del 10/08/2021, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa

Roberta Borghi per il periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021, come da richiesta del Sindaco prot. n. 6053 del 07/08/2021;

- decreto datato 10/12/2021, ricevuto al prot. n. 9592 del 11/12/2021, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, come da richiesta del Sindaco;

- decreto datato 21/06/2022, ricevuto al prot. n. 5078 del 22/06/2022, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022, come da richiesta del Sindaco;

- decreto datato 22/12/2022, ricevuto al prot. n. 10198 del 22/12/2022, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, come da richiesta del Sindaco;

- decreto datato 16/05/2023, ricevuto al prot. n. 4063 del 17/05/2023, con il quale si autorizza la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, come da richiesta del Sindaco;

Atteso che la dott.ssa Roberta Borghi è attualmente titolare di segreteria comunale nei Comuni di Borgo Virgilio e Gonzaga, in forza di convenzione dagli stessi stipulata;

Richiamato l'art. 97 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale, stabilendo, al comma 4, lett. c), che lo stesso roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

Considerato che la normativa vigente in materia di ripartizione dei diritti di rogito sui contratti stipulati dal segretario comunale è contenuta nel citato D.L. n. 90/2014, il quale all'art. 10, comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 114 del 11/08/2014, stabilisce quanto segue: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Rilevato che la normativa in materia di diritti di rogito da liquidare ai segretari comunali ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti da parte dei giudici contabili e dei giudici del lavoro, in merito principalmente ai seguenti aspetti:

1. spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B;
2. esatta determinazione dell'ammontare del quinto dello stipendio in godimento;
3. scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente;

Evidenziato che, in ordine alla questione della spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018, preso preliminarmente atto della diversa opinione espressa dai giudici del lavoro, ha rivisto il principio di

diritto enunciato nella precedente deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG e formulato il seguente principio di diritto: alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono:

- ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;
- ai segretari della fascia C, in ogni caso, anche se, negli enti in cui prestano servizio, sono impiegati dirigenti;

Atteso che in merito alla seconda questione, ovvero determinare esattamente l'ammontare del quinto dello stipendio in godimento, quale limite entro il quale l'ente può riconoscere al segretario comunale i diritti di rogito, è intervenuta la Corte dei Conti della Liguria (deliberazione n. 74/2019/QMIG), secondo la quale:

- "lo stipendio in godimento" è lo stipendio effettivamente percepito, e non la retribuzione annua teoricamente spettante; a conclusioni analoghe erano giunte la Corte dei Conti del Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR), la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 171/2015/PAR), nonché la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018), la quale ha, in particolare, ribadito che il trattamento economico complessivo in godimento del segretario, da assumere come tetto del quinto, deve essere conteggiato in termini di competenza, salvo che per l'indennità di risultato, per la quale ha ritenuto preferibile l'adozione del criterio di cassa;
- ai fini del computo del quinto dello stipendio in godimento vanno cumulati gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco;

Considerato che sulla terza delle questioni sopra riportate, ossia lo scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente, i giudici contabili appaiono divisi, in quanto, per citare alcuni degli ultimi pareri espressi:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha stabilito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti; ed alle stesse conclusioni sono giunte la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018/PAR del 08/11/2018) e la Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 366/2018/PAR del 19/12/2018);
- la Corte dei Conti del Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha dato una lettura di senso diametralmente opposto, che si adegua a decisioni della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, ritenendo che l'IRAP e gli oneri contributivi rimangono a carico del bilancio dell'ente, in quanto presupposto dell'Irap è lo svolgimento di un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, e pertanto sono soggetti all'imposta: società, soggetti esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, e non i dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i segretari comunali; ed in quanto il contributo ex cpdel dev'essere posto parzialmente a carico del segretario e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza, perché non sussiste alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tale regola;

Rilevato che la Corte dei Conti della Liguria, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, depositata il 05/08/2019, pur condividendo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti del Veneto con deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018, ha ritenuto opportuno, in ragione della presenza di divergenti opinioni interpretative espresse dalle sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna, peraltro aderenti ad affermazioni contenute nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/2015,

richiedere un pronunciamento di ordine generale al Presidente della Corte dei Conti;

Considerato che, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 07/10/2019, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile dal punto di vista oggettivo la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 74/2019/QMIG, in quanto la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica" e, quindi, al perimetro di competenza della Corte dei conti;

Ritenuto, essendo la questione dello scorporo dai diritti di rogito degli oneri riflessi e dell'Irap tuttora oggetto di interpretazioni tra loro contrastanti, di porre gli stessi a carico del bilancio comunale, evitando così di esporre l'Ente ad un possibile contenzioso con eventuale esborso delle spese di lite, precisando però che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'Ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte e non dovute al segretario comunale;

Preso atto che:

- ai fini della quantificazione dello "stipendio in godimento", l'art. 105 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato il 17 dicembre 2020, dispone:

"1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato, ove spettante;
- g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f) e della stessa lett. g)";

Considerato che la dott.ssa Roberta Borghi, segretario comunale titolare presso i Comuni di Borgo Virgilio e Gonzaga e reggente presso il Comune di Dosolo, riveste la qualifica di segretario comunale appartenente alla fascia professionale B;

Rilevato che nel Comune di Dosolo non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento al Comune di Borgo Virgilio ed al Comune di Gonzaga;

Ribadito che il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Verificato che sono stati incassati dal Comune di Dosolo diritti di rogito per Euro 639,04 al capitolo di 7000 "Diritti di segreteria" – Titolo 3, Tipologia 500 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, incassati con reversale n. 1532 del 28/07/2023, in relazione alla stipula del seguente contratto:

REP. N.	ANNO	CONTRAENTE	OGGETTO	VALORE
2406	2023	Eurocostruzioni s.r.l., con sede a Viadana (MN), Via Codisotto, n. 114 – Cod. Fisc./P. IVA 01899890204	Lavori edili connessi all'adeguamento impiantistico dei locali ad uso spogliatoi a servizio del campo da calcio comunale	Euro 87.862,93, al netto dell'IVA

Precisato che i diritti di rogito sono stati determinati secondo le percentuali e gli scaglioni riportati nella tabella che segue:

VALORE DEL CONTRATTO	% DA APPLICARE	IMPORTO DEI DIRITTI
Fino ad Euro 51,65	-	Euro 6,20
Da Euro 51,65 ad Euro 1.032,91	2,50	Euro 24,53
Da Euro 1.032,91 ad Euro 5.164,57	1,30	Euro 53,71
Da Euro 5.164,57 ad Euro 30.987,41	0,80	Euro 206,58
Da Euro 30.987,41 ad Euro 87.862,93	0,60	Euro 341,26
Numero pagine del contratto 13		Euro 6,76
TOTALE DIRITTI DI ROGITO		Euro 639,04

Accertato che nell'anno in corso sono già stati liquidati diritti di rogito al Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Borghi, per:

- Euro 3.172,71, al netto degli oneri riflessi ed Irap a carico Ente, dal Comune di Dosolo con determinazione n. 110 del 15/04/2023, con riferimento ai contratti stipulati nel periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023, e con determinazione n. 184 del 07/07/2023 con riferimento ai contratti stipulati nel periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023;
- Euro 2.126,28, al lordo degli oneri riflessi ed Irap a carico Ente, dal Comune di Borgo Virgilio, come comunicato con e-mail del 04/07/2023, conservata agli atti dell'Ufficio Personale;
- Euro 2.212,07 lordi dal Comune di Gonzaga, come comunicato con e-mail del 09/05/2023, conservata agli atti dell'Ufficio Personale;

Atteso che l'importo dei diritti di rogito liquidati alla data odierna al Segretario comunale, dott.ssa Roberta Borghi non eccede la misura di un quinto dello stipendio annuo in godimento al Segretario comunale, pari ad Euro 18.441,62 su base annua, determinato con riferimento alle disposizioni dell'art. 105 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato il 17 dicembre 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare i diritti di rogito al Segretario comunale reggente, dott.ssa Roberta Borghi, determinati in Euro 639,04, lordi, per i contratti stipulati nel periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023, al netto di oneri previdenziali a carico dell'Ente ed Irap;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo Unico Enti Locali);

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

DETERMINA

- 1) Di erogare, per le motivazioni esposte in premessa, al Segretario comunale reggente, dott.ssa Roberta Borghi, l'importo lordo pari ad Euro 639,04, al netto di oneri riflessi a carico dell'Ente ed Irap, a titolo di diritti di rogito, spettanti per i contratti stipulati con riferimento al periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 845,44, comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente ed Irap, come di seguito indicato:
 - Euro 639,04 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale reggente, dott.ssa Roberta Borghi, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023, al capitolo 1900 "Quota diritti di rogito spettante al Segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
 - Euro 152,09 per oneri riflessi a carico dell'Ente sui predetti diritti al capitolo 1901 "Contributi previdenziali su diritti di rogito segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
 - Euro 54,31 per Irap sui predetti diritti al capitolo 1902 "Irap su diritti di rogito segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- 3) Di liquidare al Segretario comunale, dr.ssa Roberta Borghi, l'importo lordo pari ad Euro 639,04, al netto di oneri riflessi a carico dell'Ente ed Irap, a titolo di diritti di rogito, mediante inserimento nel cedolino paga del mese di agosto 2023;
- 4) Di trasmettere al Comune di Borgo Virgilio ed al Comune di Gonzaga il presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 02/08/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 197 / 2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- imp. n. 657 assunto al capitolo 1900 "Quota diritti di rogito spettante al Segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 658 assunto al capitolo 1901 "Contributi previdenziali su diritti di rogito segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 659 assunto al capitolo 1902 "Irap su diritti di rogito segretario comunale" - Missione 01, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023.

Lì, 02/08/2023

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 197 del 02/08/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL
SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 02/08/2023 al 17/08/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 02/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)